



# COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

Roma, 9 febbraio 2009

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

### RIUNIONE LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 2009

- 1) **Deferimento del PROCURATORE FEDERALE** a carico degli Agenti di Calciatori La C.G.F., visto il deferimento, esaminati gli atti:
- 1) Sig. TALOZZI TEOFRASTO
  - 2) Sig. SPERANZA GIANLUCA
- per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per esser acceduti nei luoghi di svolgimento del calcio-mercato 2007/08 (28-31 gennaio 2008 – Hotel Quark di Milano), nonostante la sospensione della licenza di Agente dei Calciatori
- 1) **PROSCIOLIE** dall'inculpazione ascrittagli il sig. SPERANZA Gianluca;
- 2) **INFLIGGE** al sig. TALOZZI Teofrasto la sanzione della sospensione per mesi 2
- 2) **Deferimento del PROCURATORE FEDERALE** a carico degli Agenti di Calciatori La C.G.F., visto il deferimento, esaminati gli atti:
- a) Sig. PASQUALIN Claudio;
  - b) Sig. SPERANZA Gianluca;
  - c) Sig. TALOZZI Teofrasto;
  - d) Sig. PILLA Gianandrea;
  - e) Sig. RENNA Mimmo;
  - f) Sig. DI GIACINTO Pietro
- per violazione dell'art. 1 C.G.S. per esser acceduti nei luoghi di svolgimento del calcio-mercato 2007/08 (27-31 agosto 2007 - Hotel Quark di Milano), nonostante la sospensione della licenza di Agente di Calciatori
- 1) **PROSCIOLIE** dalle inculpazioni rispettivamente loro ascritte i sigg.ri:  
- SPERANZA Gianluca;  
- PILLA Gianandrea;  
- RENNA Mimmo;  
- DI GIACINTO Pietro;
- 2) **INFLIGGE** al sig. TALOZZI Teofrasto la sanzione della sospensione per mesi 4;
- 3) **RINVIA**, su istanza di parte, l'esame della posizione del Sig. PASQUALIN Claudio a data da destinarsi

- 3) UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I.** La C.G.F. visti gli atti, dispone l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 4 Norme Sportive Antidoping – Appendice F, in ordine al procedimento disciplinare n. 83/08 a carico del calciatore Giorgi Mirko.
- Richiesta di archiviazione ex art. 4, comma 4 delle Norme Sportive Antidoping – Appendice F, in ordine al procedimento disciplinare n. 83/08 a carico del calciatore Giorgi Mirko.
- 4) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. CANOVI DARIO,** Agente di Calciatori per violazione:  
a) dell'art. 5 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 12 commi 1 e 4 Regolamento Agenti di Calciatori;  
b) dell'art. 1 comma 3 C.G.S.
- La C.G.F. visto il deferimento, esaminati gli atti:  
-PROSCIOLIE dall'inculpazione di cui al capo a) il sig. CANOVI Dario;  
- INFLIGGE, in relazione al capo b), al sig. CANOVI Dario la sanzione della deplorazione
- 5) POL. BOYS MELITO** avverso la declaratoria di nullità del tesseramento in proprio favore del calciatore Esposito Andrea a seguito di richiesta di giudizio del Comitato Regionale Campania (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 21.8.08)
- ORDINANZA**  
vista la relazione della Dott.ssa Avenali (Consulente Tecnico d'Ufficio) invita la signora Rosaria Carotenuto ed il signor Giuseppe Esposito, genitori del calciatore Andrea Esposito, a comparire innanzi al nominato C.T.U. presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale, al fine di render delle scritture di comparazione.  
Manda alla Segreteria l'incumbente della convocazione.
- 6) Sig. MOGGI ALESSANDRO** avverso la sanzione della sospensione provvisoria dall'attività di Agente di Calciatori (Delibera Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 8/F del 19.1.2009)
- RESPINTO**